

Q.N. CIANFANELLI D.
(P.R. DANZANI GIANCARLO)
Via S. Ferrati 4/2

Le Spese



TRIBUNALE DELLA SPEZIA

Il Giudice

Sciogliendo la riserva;

visto il provvedimento di assegnazione a sé del procedimento;

vista la comunicazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio al Pubblico Ministero;

rilevato che Danzani Giancarlo, fallito nell'anno 1985, con fallimento chiuso nel marzo 2006, ha chiesto che fosse ordinata la cancellazione dell'iscrizione nel Casellario Giudiziale del proprio fallimento;

rilevato che, dalle informative assunte presso l'ufficio del Casellario, è emerso che del fallimento non è più fatta menzione nei certificati richiesti dall'interessato (art. 23 t.u. Casellario) e dalla Pubblica Amministrazione (art. 28 t.u. Casellario), ma che di esso permane la menzione nel Certificato che sia chiesto dall'autorità penale (art. 21 t.u. Casellario);

rilevato tuttavia che, con l'art. 21 d. lgs. 12 settembre 2007 n. 169 (c.d. decreto correttivo alla l.fall.), è stata abrogata la possibilità stessa di iscrivere il fallimento nel Casellario Giudiziale, attraverso l'abrogazione dell'art. 3 comma 1 lett. q) t.u. casellario giudiziale (d.p.r. 14 novembre 2002 n. 313);

rilevato che l'iscrizione a carico del Danzani era tuttavia antecedente rispetto all'ultima normativa citata;

rilevato peraltro che, parallelamente all'abrogazione dell'iscrizione del fallimento, è stata abrogata anche la possibilità di eliminare la iscrizione in caso di revoca del fallimento (art. 5 comma secondo lett. i), né è stata regolata la cancellazione delle iscrizioni future di fallimenti, così come non vi è stata disciplina transitoria rispetto ai fallimenti chiusi prima dell'entrata in vigore delle riforme del diritto fallimentare;

ritenuto dunque che l'unica norma di riferimento sia quella dell'art. 21 decr. correttivo che, nel regolare la abrogazione delle previsioni di iscrizione ed eliminazione delle risultanze in merito al fallimento, ha sancito che tali previsioni "sono soppresse a decorrere dalla data di entrata in vigore" del medesimo testo normativo (1.1.2008);

ritenuto che la soppressione dell'iscrizione del fallimenti non possa che avere effetto con riferimento a tutte le iscrizioni, non solo future, ma anche passate dei dati predetti;

ritenuto infatti che il regime della iscrivibilità sia necessariamente uno ed unico per tutte le persone, in quanto altrimenti si porrebbero gravissimi problemi di discriminazione sulla base del tempo dell'iscrizione;

ritenuto che neppure si possa argomentare in senso contrario dal fatto che sia stata abrogata anche la norma che prevede la eliminazione delle iscrizioni di revoca del fallimento (abrogazione disposta sull'ovvio presupposto che non essendovi iscrizione di fallimento neppure vi saranno revoche da cancellare) e non sia stata prevista la cancellazione delle iscrizioni future di fallimento (sul parimenti ovvio presupposto che non dovrebbero più esservene, essendo stato abrogato l'art. 3 comma primo lettera q);

ritenuto infatti che l'abrogazione in via assoluta ("sono soppresse") delle norme sulla iscrivibilità stessa di certi fatti porti necessariamente con sé, senza necessità di defatiganti remissioni alla Corte Costituzionale, l'implicita previsione della cancellazione delle iscrizioni che siano in contrasto con le nuove regole di iscrivibilità;

considerato che l'iscrizione in questione, pur non essendo visibile nei certificati chiesti dall'interessato o dall'amministrazione, resta visibile in sede di giustizia penale;

ritenuto che, almeno in astratto, un sia pur limitato interesse a non far conoscere neppure all'autorità penale le proprie dichiarazioni di fallimento sussista, in quanto si tratta

~~comunque di un fatto inerente anche la persona e la sua privacy, sicché l'istanza va accolta,~~

ritenuto che neppure si possa sostenere che sia giustificabile, la visibilità incondizionata da parte dell'autorità penale, da ragioni di tipo penalistico, di per sé insussistenti perché l'informativa sull'avvenuto fallimento di un soggetto, se e qualora rilevante, è di facilissima acquisizione e comunque perché non si potrebbe davvero sostenere che una siffatta ipotetica esigenza penalistica sussista per i vecchi fallimenti e non per quelli successivi alle abrogazioni menzionate;

Considerato che in questa sede non viene in rilievo la questione in merito alla persistente applicabilità della c.d. riabilitazione ai fallimenti chiusi prima dell'entrata in vigore delle riforme delle legge fallimentare, trattandosi piuttosto e più limitatamente di adeguare le risultanze del Casellario del Danzani alle sopravvenute regole sulla iscrivibilità degli atti;

Visto l'art. 666 c.p.p. e l'art. 40 t.u. casellario giudiziale;

dispone

la eliminazione dal Casellario Giudiziale dell'iscrizione del fallimento di Danzani Giancarlo datata 2.3.1985 (sentenza dichiarativa di fallimento) e provvedimenti fallimentari riconnessi (decreto di chiusura del fallimento).

Si comunichi al Pubblico Ministero e alla parte istante.

La Spezia, 19.4.2010

Il Cancelliere *19.4.10*

Il Giudice
dott. Roberto Bellè

2010769

E COPIA CONFORME ALL'UNICO ORIGINALE

La Spezia **22 APR. 2010**

L'OPERATORE GIUDIZIARIO
L'OPERATORE GIUDIZIARIO
ANGELO BOZZAO

